

Codice A1607C

D.D. 13 ottobre 2023, n. 759

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 - Comune di Pieve Vergonte (VB) e Comune di Piedimulera (Vb) - Intervento: Progetto di rifacimento ponte sul Torrente Anza - Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 759/A1607C/2023

DEL 13/10/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 – Comune di Pieve Vergonte (VB) e Comune di Piedimulera (Vb) - Intervento: Progetto di rifacimento ponte sul Torrente Anza - Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Comune di Pieve Vergonte (Vb) e del Comune di Piedimulera(Vb) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7

dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di

competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

*urbanistica.est@regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESPAE/297/2023A/A1600A

Rif. n. 49393/A1607C del 04/04/2023

Rif. n. 49394/A1607C del 04/04/2023

Rif. n. 49411/A1607C del 04/04/2023

Rif. n. 58008/A1607C del 20/04/2023

Rif. n. 7 0738/A1607C del 18/05/2023

Rif. n. 70753/A1607C del 18/05/2023

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: Pieve Vergonte (VB) – Piedimulera (VB)
Intervento: Progetto di rifacimento ponte sul Torrente Anza.
Istanza: Comune di Pieve Vergonte (VB) - Comune di Piedimulera (VB)

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Pieve vergonte (VB) in data 04/04/2022, con nota prot. 2078 del 03/04/2023, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi qui pervenuti in data 18/05/2023,

considerato che l'intervento previsto consiste nel rifacimento del ponte carrabile esistente sul Torrente Anza mediante la completa demolizione della struttura esistente e ricostruzione con un raddoppio della nuova carreggiata rispetto a quella esistente, situato nei Comuni di Pieve Vergonte (VB) e Piedimulera (VB),

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

constatato che la proposta progettuale elaborata prevede un intervento di ampliamento della carreggiata viabile del ponte esistente mediante una demolizione e ricostruzione, adottando modalità esecutive orientate ad un recupero rispettoso delle caratteristiche tipologiche della presistenza con soluzioni di materiali e tonalità di colore che non pregiudicano le connotazioni paesaggistiche distintive dei luoghi di riferimento,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- tutti gli interventi oggetto della presente autorizzazione siano realizzati così come indicato negli elaborati progettuali integrativi ivi trasmessi.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza Comune</i>	<i>Prot. n. 2078 rich. autorizzazione Paesaggistica alla Regione.pdf.p7m</i>
2	<i>Relazione paesaggistica</i>	<i>B1_Relazione Paesaggistica.pdf.p7m</i>
3	<i>Relazione Tecnica</i>	<i>A_Relazione tecnica descrittiva.pdf.p7m</i>

4	<i>Studio di fattibilità</i>	<i>C_Studio di fattibilità ambientale.pdf.p7m</i>
5	<i>Relazione Piano manutenzione opera</i>	<i>D_Piano di manutenzione.pdf.p7m</i>
6	<i>Elaborato grafico – Corografia</i>	<i>Tavola 01_Corografia.pdf.p7m</i>
7	<i>Relazione di calcolo</i>	<i>Q_Relazione di calcolo.pdf.p7m</i>
8	<i>Fotografie</i>	<i>Geo 4 - Doc. fotografica</i>
9	<i>Elaborato grafico - Sezioni stato di progetto</i>	<i>Tavola 08_Sezione 1-1, 2-2, 3-3_Progetto</i>
10	<i>Elaborato grafico Sezioni stato di fatto</i>	<i>Tavola 07_Sezione 1-1, 2-2, 3-3_Esistente</i>
11	<i>Elaborato grafico - Sezioni stato di progetto raffronto</i>	<i>Tavola 06_Sezione 4-4 ponte_Progetto</i>
12	<i>Elaborato grafico - Sezioni stato di fatto raffronto</i>	<i>Tavola 05_Sezione 4-4 ponte_Esistente</i>
13	<i>Elaborato grafico - Planimetria stato di fatto</i>	<i>Tavola 03_Planimetria esistente di rilievo</i>
14	<i>Elaborato grafico integrativo – Planimetria Inquadramento area</i>	<i>Tavola 02_Planimetria catastale</i>
15	<i>Elaborato grafico – Sezioni livelli idrici torrente</i>	<i>Geo 8 - Sezioni con livelli idrici</i>
16	<i>Relazione paesaggistica integrativa</i>	<i>B1_Relazione Paesaggistica_MAG23.pdf.p7m</i>
17	<i>Elaborato grafico - Planimetria di rilievo esistente integrativa</i>	<i>Tavola 03_Planimetria esistente di rilievo.pdf.p7m</i>
18	<i>Elaborato grafico integrativo – Planimetria di progetto raffronto</i>	<i>Tavola 04_Planimetria di progetto.pdf.p7m</i>
19	<i>Elaborato grafico integrativo – Planimetria di cantiere</i>	<i>Tavola 10_Planimetria di cantiere</i>

20	<i>Elaborato grafico integrativo – Particolari costruttivi</i>	<i>Tavola 09_Particolari costruttivi</i>
----	--	--

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore
Arch. Ombretta Goitre

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina Silva

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Lettera inviata solo tramite E-MAIL, SOSTITUISCE
L'ORIGINALE, ai sensi dell'articolo 43 comma 6 del DPR
445/2000 e dell'articolo 47 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005

Spett.le

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Orientale

E. p.c.

Comune di Pieve Vergonte

Comune di Piedimulera

Risposta al Foglio

prot. n. 7669 del 06/06/2023,
prot. n. 10080 del 24/07/2023,
prot. n. 12656 del 19/09/2023

Class.:

34.43.04/591.1
34.43.04/588.1

Oggetto:

Pieve Vergonte e Piedimulera (VB)

Progetto di rifacimento ponte sul Torrente Anza.

Richiedente: Comune di Pieve Vergonte (VB) - Comune di Piedimulera (VB)

Procedimento di autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori su beni culturali ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito 'Codice dei beni culturali'.

Procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali.

RILASCIO AUTORIZZAZIONE E PARERE VINCOLANTE CON PRESCRIZIONI.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", oggi Ministero della cultura, di seguito 'Ministero';

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei beni culturali';

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", di seguito 'Regolamento di organizzazione', e in particolare l'articolo 41;

Premesso che il bene in oggetto risulta sottoposto a tutela per gli effetti del combinato disposto degli articoli 10, comma 1 e 12 comma 1 del Codice dei beni culturali;

Premesso che l'area interessata dall'intervento è tutelata ai sensi della Parte terza del Codice dei beni culturali, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Esaminata la documentazione pervenuta;

Esaminata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento ai disposti del comma 7 dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali;

Considerato che l'intervento prevede il rifacimento del ponte carrabile esistente sul Torrente Anza situato nei Comuni di Pieve Vergonte (VB) e Piedimulera (VB), mediante la demolizione e ricostruzione dell'impalcato della struttura esistente con un raddoppio della carreggiata;

Premesso che questo Ufficio ha chiesto documentazione integrativa con nota prot. n. 9767 del 17 luglio 2023;

Esaminate le integrazioni pervenute;



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

2

Considerato che gli elaborati progettuali integrativi prevedono la realizzazione di pannellature in lamiera microforata a copertura dei guard-rail al fine di un migliore inserimento dell'intervento rispetto al bene tutelato e al contesto paesaggistico;

Vista l'autorizzazione alla demolizione parziale rilasciata ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Codice dei beni culturali con nota del Segretario regionale del Ministero della cultura per il Piemonte / Presidente della commissione regionale per il patrimonio culturale del Piemonte del 26 settembre 2023, prot. n. 5399;

In risposta all'istanza relativa ai lavori in oggetto, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista architettonico e paesaggistico, esprime **parere favorevole** ai sensi dell'articolo 146 ed **autorizza** ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali l'esecuzione delle opere proposte alle seguenti vincolanti condizioni:

1. i pannelli in lamiera microforata sul lato della passerella pedonale dovranno essere posizionati esternamente a quest'ultima, lasciando visibili le testate delle pile esistenti; dovranno inoltre essere sottoposti a preventivo parere dei funzionari di zona i campioni del materiale e della cromia dei pannelli;
2. le scogliere siano realizzate con materiale lapideo con pezzatura, cromia e posa in opera tale da conferire l'aspetto delle murature a secco tradizionali; in caso si utilizzino massi di cava, questi siano di dimensione medio-piccola, posati con il lato a vista privo delle rigature da taglio; eventuali giunti in cemento siano arretrati e gli interstizi tra i blocchi vengano inoltre riempiti con idonea scagliatura con la medesima pietra di piccola fattezze;
3. la mantellata in alveo sia realizzata in modo tale da restituire la percezione di un attraversamento di tipo naturale;
4. al termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi, comprese le aree di cantiere, con una ricucitura degli ambiti interessati dalle opere in progetto con le zone limitrofe;
5. il professionista che seguirà i lavori e tutti i soggetti coinvolti dovranno essere messi rapidamente a conoscenza del contenuto della presente autorizzazione;
6. dovranno essere comunicati con congruo anticipo l'inizio dei lavori ed ogni circostanza imprevista che dovesse insorgere durante l'esecuzione delle opere, per gli eventuali sopralluoghi da parte di questo Ufficio;
7. a lavori ultimati dovrà essere trasmessa a questo Ufficio la relazione di quanto eseguito corredata da idonea documentazione fotografica.
8. qualora durante i lavori di scavo in progetto si verificassero rinvenimenti di manufatti, strutture, stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 90 del Codice dei beni culturali, nonché degli articoli 822, 823 e 826 del Codice Civile, è fatto obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro ventiquattro ore la Soprintendenza scrivente, onde non incorrere negli illeciti amministrativi di cui agli articoli 160 e 161 del Codice dei beni culturali, e nei reati contemplati dall'articolo 175 del citato Codice dei beni culturali e dagli articoli 518-bis, 518-duodecies, 635 e 733 del Codice Penale. In caso di rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'adeguata documentazione e conservazione degli eventuali reperti

Ogni circostanza che, durante i lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la concessione dell'autorizzazione si fonda, dovrà essere immediatamente notificata a quest'Ufficio.

Il presente atto potrà subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) laddove la documentazione presentata dovesse risultare imprecisa, oppure successivamente si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente.

Ci si riserva di intervenire con ulteriori indicazioni durante lo svolgimento dei lavori sulla scorta dei dati emergenti dal restauro.

Si trattiene agli atti una copia della documentazione tecnica pervenuta.

I RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA
arch. Annalisa Ferrante
dott.ssa Elisa Lanza

IL SOPRINTENDENTE

dott.ssa Beatrice Maria BENTIVOGLIO-RAVASIO

